



COMUNE DI MARACALAGONIS

Provincia di Cagliari

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 25

Del 30-06-2010

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA
COMUNE DI MARACALAGONIS
proroga servizio al 15 luglio 2010

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

Visto il Contratto di Servizio "in House" di Igiene Urbana, stipulato in data 22-12-2004 tra la Società Maracalagonis S.p.A. e il Comune di Maracalagonis, relativo all'affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi connessi da svolgersi nell'ambito del territorio comunale, comprendente il Centro Urbano, le frazioni collinari di Monte Nieddu, Villaggio dei Gigli e Villaggio delle Rose, le località costiere di Torre delle Stelle (località Cannesisa), Geremeas e Baccu Mandara;

Visto il Capitolato d'Oneri allegato al Contratto di Servizio, regolante i rapporti tra il Comune e la Società Maracalagonis S.p.A., nonché le modalità ed i criteri di svolgimento del servizio in affidamento;

Accertato che la sopra citata Società Maracalagonis S.p.A. dalla data del 19-06-2009, per decadenza dei termini di validità, non è più iscritta all'Albo Gestori Ambientali, e pertanto non può più effettuare il Servizio di Igiene Urbana nel territorio comunale;

Vista la precedente Ordinanza n. 17 del 19-06-2009, con la quale è stato ordinato alla Società Maracalagonis S.p.A. di proseguire il servizio di igiene urbana nelle more del rinnovo dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per giorni venti a far data dal 20 giugno 2009, pertanto fino alla data del 09 luglio 2009;

Viste le precedenti Ordinanze n. 24 del 08.07.2009, e n. 29 del 29-07-2009, n. 40 del 30.09.2009, n. 45 del 30.12.2009, con le quali è stata reiterata l'ordinanza n. 17 del 19.06.2009 che ordinava alla Società Maracalagonis S.p.A. di proseguire il servizio di igiene urbana nelle more del rinnovo dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali fino alla data dal 30 giugno 2010;

Considerato che nonostante l'approssimarsi della data di scadenza dell'autorizzazione concessa alla Società Maracalagonis S.p.A. con la predetta Ordinanza n. 45/2009 per l'effettuazione del servizio di igiene urbana, in deroga alla attuale normativa, la stessa non risulta avere ancora rinnovato l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, e pertanto di fatto impossibilitata dalla data del 1° luglio 2010 all'effettuazione del servizio nel territorio comunale;

Atteso di dover provvedere urgentemente al proseguo della normale e regolare attività dello svolgimento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi connessi nel territorio comunale in quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta, al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica igiene a tutela della salute pubblica, acuiti con il sopravvenire della stagione estiva;

Atteso di non poter provvedere in amministrazione diretta alla effettuazione di detti servizi, in quanto il Comune non dispone del personale e dei mezzi necessari;

Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti per prorogare i termini stabiliti in ultimo con la precedente Ordinanza n. 45/09, e di dover ordinare alla Società Maracalagonis S.p.A. di proseguire il servizio di igiene urbana fino alla data del 15 luglio 2010 nelle more del rinnovo dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;

Vista la nota della Società Maracalagonis S.p.A. assunta al protocollo dell'Ente in data 30-06-2010 al n. 8380, con la quale si comunica che la pratica di reiscrizione all'Albo Gestori Ambientali è in corso di definizione, e definita presumibilmente nella riunione del Comitato Regionale prevista per il giorno 07 luglio prossimo venturo;

Visto l'Art. 191 del D. Lgs. 152 /2006, che stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, Il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il

ricorso temporaneo speciali forme di gestione dei rifiuti , anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della tutela della salute e dell'ambiente".

Evidenziando che la situazione che si è verificata in questo Comune è riconducibile all'ipotesi contemplata nel punto precedente, perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con una Ordinanza contingibile e urgente;

Visto l'art. 50 del Decreto Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il Sindaco può emettere ordinanze in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ;

Visti:

il T.U. Leggi Sanitarie;

il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 , portante Codice dei Contratti Pubblici;

il D.lgvo 18.08.2000 n. 267;

lo Statuto Comunale;

l'Art. 191 del D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152;

Visto il Contratto di Servizio di Igiene Urbana stipulato con la Società Maracalagonis S.p.A.;

ORDINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza ;

Alla Società Maracalagonis S.p.A. di proseguire il servizio di igiene urbana fino alla data del 15 luglio 2010;

Avverte che chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza sarà soggetto alla applicazione della sanzione amministrativa prevista ;

Qualora dal mancato rispetto della presente Ordinanza sindacale derivassero altresì violazioni di natura ambientale, ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, nonché le conseguenti sanzioni penali;

DISPONE

Che alla presente Ordinanza venga data la massima pubblicità, nonché trasmessa:

- Al Presidente della Società Maracalagonis S.p.A. – Cagliari;
- Alla Società Maracalagonis S.p.A., con sede in Maracalagonis;
- All'Ufficio Polizia Municipale - Sede;
- All'Ufficio Tecnico – Sede;
- All'Albo Pretorio del Comune;
- Al Tecnocasic – Assemini;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Maracalagonis;
- All'Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente;
- All'Albo Gestori Ambientali – Sezione regionale Sardegna.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ai sensi dell'art. 21, comma 1 della Legge 1034 /1971, da proporsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, o in alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

IL SINDACO

F.to *Antonella Corona*